

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il Bonus Irpef e la compilazione del quadro RC del modello Unico PF***

di **Luca Mambrin**

Tra le principali **novità** che hanno interessato i redditi di lavoro dipendente ed assimilati nel corso dell'anno 2014 vi è senza dubbio il **"bonus irpef"** introdotto dal D.L. n. 66/2014, poi reso strutturale dal 2015 dall'art. 1 commi da 12 a 15 della Legge di Stabilità 2015.

#### **Soggetti beneficiari**

Il bonus, per un importo complessivo massimo, per l'anno 2014, di **euro 640** (80 euro mensili) spetta a tutti i titolari di **redditi di lavoro dipendente** ed alcune tipologie di **redditi assimilati**; **condizione** essenziale per poter fruire del bonus è che il **reddito complessivo non sia superiore ad euro 26.000**.

Ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 66/2014, **potenziali beneficiari** del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- dai **redditi di lavoro dipendente** di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
- dai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, quali:
  - compensi percepiti dai **lavoratori soci delle cooperative** (lett. a);
  - le **indennità e i compensi percepiti a carico di terzi** dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  - somme da chiunque corrisposte a titolo di **borsa di studio, premio o sussidio** per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** (lett. c-bis);
- **remunerazioni dei sacerdoti** (lett. d);
- le **prestazioni pensionistiche** di cui al D.Lgs. n. 124/1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori **socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Ulteriore condizione necessaria per godere del bonus è possedere **un'imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro** spettanti in base al comma 1 dell'art. 13 del Tuir. Quindi, nel caso in cui l'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente, sia pari a zero (**contribuenti incapienti**), allora si è **esclusi** dalla possibilità di beneficiare del bonus irpef.

Inoltre come detto, per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta 2014 **non superiore a 26.000 euro**; il reddito complessivo rilevante è assunto al **netto** del reddito **dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e delle **relative pertinenze**.

Sono **esclusi** dalla possibilità di beneficiare del credito:

1. i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-*bis*, quali i titolari di **redditi da pensione** ed i titolari di **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti** di cui all'art. 50 comma 1 lett. e), f), g), h), i);
2. i contribuenti che non hanno **un'imposta lorda** generata da redditi specificati dal comma 1-*bis* superiore alle **detrazioni per lavoro dipendente e assimilati**, spettanti in base all'art. 13, comma 1, del Tuir;
3. i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un **reddito complessivo superiore ad euro 26.000**.

Come precisato poi anche nella **C.M. 9/E/2014 il bonus spetta**:

- ai **soggetti non residenti** fiscalmente in Italia, tranne il caso in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali;
- a coloro che percepiscono **indennità** a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione, in quanto trattasi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente;
- ai **lavoratori deceduti**: il credito spetta, quindi, in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e va calcolato nella dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi;
- ai **lavoratori frontalieri** (il requisito del reddito di lavoro dipendente deve essere verificato per la quota eccedente la soglia di esenzione di 6.700 euro);
- i **lavoratori il cui reddito** viene determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali**.

**Modalità di determinazione del credito**

I **sostituti di imposta** devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Il credito:

- è **rapportato al periodo di lavoro nell'anno**.
- è **riconosciuto se il reddito complessivo è inferiore ad euro 26.000**; come precisato poi anche nella C.M. 9/E/2014 il reddito complessivo per il riconoscimento del bonus deve essere considerato:
- al **netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze**;
- **vanno considerati i redditi assoggettati a cedolare secca**;
- **non vanno considerati i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva per incrementi di produttività**.
- **non concorre alla formazione del reddito**.

In particolare, i sostituti d'imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

1. verificare la **"capienza"** dell'imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro;
2. **calcolare l'importo del credito spettante** in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
3. **determinare l'importo da erogare** in ciascun periodo di paga.

In relazione al punto b), il comma 1-*bis* dell'art. 13 del Tuir prevede che il bonus diminuisca all'aumentare del reddito complessivo:

Reddito complessivo	Bonus
Fino ad € 24.000	€ 640
Da € 24.001 fino ad € 26.000	€ 640* (26.000- reddito complessivo)/2.000
Oltre € 26.000	0

Nel modello di **Certificazione Unica** rilasciato dal sostituto d'imposta per **l'anno 2014** vengono indicati nei **punti dal 119 al 121 i dati** relativi al bonus irpef da utilizzare per la compilazione della dichiarazione:

CREDITO BONUS IRPEF			
Codice bonus	Bonus erogato		Bonus non erogato
119	120	121	

In particolare nel **punto 119** è riportato:

1. il **codice 1**, nel caso in cui il bonus sia stato riconsociuto ed erogato in tutto o in parte dal sostituto d'imposta;
2. il **codice 2**, nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia riconosciuto al dipendente il bonus Irpef ovvero lo abbia riconosciuto, ma non erogato neanche in parte.

Nel **punto 120** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha **erogato** al lavoratore dipendente; mentre nel **punto 121** va indicato l'importo del bonus Irpef che il sostituto d'imposta ha **riconosciuto ma non ha erogato** al dipendente.

Ai fini della corretta determinazione del bonus, tutti i lavoratori dipendenti che presentano la dichiarazione devono compilare il rigo **RC14** del modello Unico PF, o in caso di presentazione del modello 730, il rigo **C14**. In particolare **è necessaria** la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il datore di lavoro abbia riconosciuto il bonus Irpef, ma questo non spetti o spetti solamente in parte, o nel caso in cui il bonus spetti ma non sia stato erogato da parte del datore di lavoro.

Nella **colonna 1 del rigo RC14** va riportato **il codice indicato nel punto 119 della C.U. 2015**; nel caso in cui nella C.U. 2015 sia stato indicato il codice 1 allora nella colonna 2 del rigo RC14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (**punto 120 della C.U.**);

Nel caso in cui nella C.U. 2015 sia stato indicato **il codice 2** allora non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.

Nel caso in cui il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) **non sia in possesso della Certificazione Unica** perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella colonna 1 si deve riportare il codice 2.

Nella **colonna 2 del rigo RC14** va riportato l'importo del **bonus erogato** dal sostituto d'imposta, indicato nel **punto 120 della C.U. 2015**; in nessun caso, invece, deve essere riportato l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 121 della Certificazione Unica.

*Per approfondire le problematiche della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ti*

*raccomandiamo il seguente convegno di aggiornamento:*